



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Presidente -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO

- Consigliere -

Dott. GUALTIERO MICHELINI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26372-2019 proposto da:

██████████ in proprio e in qualità di
esercente la patria potestà sulla minore ██████████

██████████ entrambi eredi di ██████████ elettivamente
domiciliate in ROMA, ██████████ presso lo

studio dell'avvocato ██████████

rappresentate e difese dall'avvocato ██████████

2024

- *ricorrenti* -

1636

contro

██████████ S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI ██████████ S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, ██████████ presso lo studio

dell'avvocato ██████████ rappresentata e difesa
dall'avvocato ██████████

- *controricorrente* -

nonchè contro

██████████ S.R.L. IN FALLIMENTO;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 651/2017;

R.G.N. 26372/2019

Cron.

Rep.

Ud. 09/04/2024

CC



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Palermo aveva riformato la sentenza con cui il tribunale di Palermo aveva condannato la [REDACTED] srl a pagare all'Avvocato [REDACTED] la somma di E. 195.933,40 per le prestazioni professionali fornite alla predetta società ed alla [REDACTED] srl, attualmente Fallimento [REDACTED] srl ed aveva invece dichiarato l'incompetenza del giudice del lavoro con riguardo alle pretese azionate nei confronti di [REDACTED] srl in fallimento.

Premetteva la corte di merito che l'Avvocato [REDACTED] aveva prestato attività di consulenza ed assistenza non inquadrabile quale prestazione di parasubordinazione, come ritenuto dal tribunale, e che pertanto le tariffe da applicare per determinare il compenso dovuto erano quelle previste dal D.M. n. 127/2004 al par. 2 lett. F) ed E) (assistenza ai contratti e consulenza in campo amministrativo).

La Corte valutava inoltre nella misura di E. 23.730,00 i compensi dovuti al [REDACTED] per l'attività prestata sulla complessa vicenda amministrativa comprovata da missive e atti di diffida versati in causa sussumibili tra le attività di cui alla Tab. D) n. 2 e lett. E). In conclusione, determinava in complessivi E. 77.487,00 le somme dovute all'Avvocato [REDACTED] così condannando gli eredi dello stesso, nelle more intervenuti nel giudizio, a restituire le differenze percepite in ragione della liquidata provvisoria.

Avverso detta decisione proponevano ricorso [REDACTED] [REDACTED] in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di [REDACTED] quali eredi di [REDACTED] affidato a quattro motivi cui resisteva [REDACTED] srl.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con primo motivo di censura parte ricorrente deduce la violazione del cap. III art. 5 del D.M. n. 127/2004 in combinato disposto con artt. 10 e 12 c.p.c. e dell'allegata tabella D, par.2 lett. f) (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.)



Con tale motivo parte ricorrente si duole della errata applicazione delle tariffe e dei criteri utilizzati. In particolare, ritiene violato l'art. 5 del Cap.III del DM 127/2004 che stabilisce che il valore della pratica si determina a norma del codice di procedura civile, e quindi degli artt, 10 e 12 c.p.c. che, a loro volta, richiamano il criterio del valore della causa per la parte che è in contestazione. La corte avrebbe poi ommesso di considerare quale valore della causa il canone di affitto di tutto il periodo contrattuale, avendo invece considerato il canone di un solo anno.

Il motivo risulta fondato in ragione della errata individuazione del valore della causa. Deve premettersi che in tema di competenza per valore, il principio posto dall'art. 12 c.p.c., comma 1 - secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice, come nel caso di specie, sia chiamato ad esaminare con efficacia di giudicato le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, il cui valore va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass.n. 2737/2012; Cass. 10-9-1998 n. 8958; Cass. 12-11-2004 n. 21529).

Nel caso in esame, pur avendo la corte territoriale richiamato esattamente il criterio di riferimento, ovvero il valore del contratto, ha peraltro considerato, erroneamente, solo il valore del canone annuale, ove, invece, il valore è costituito dall'intero assetto degli interessi che le parti regolano con l'accordo, soprattutto ove l'accordo stesso sia riferito ad un tempo limitato di durata. In tal caso, invero, la delimitazione temporale, congiunta alla intera pattuizione economica costituiscono i fattori che determinano il valore dell'accordo intercorso. Il motivo di ricorso deve dunque ritenersi fondato con conseguente cassazione della sentenza sul punto.

2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione del cap. III art. 5 del DM 127/2004 e allegata tabella D. par.2 lett.e) in riferimento all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.

Con la censura proposta parte ricorrente si duole altresì della determinazione di E. 23.730,00 quale compenso dovuto all'Avvocato [REDACTED] per le pratiche amministrative cui aveva



prestato assistenza. In particolare, lamenta la mancata applicazione delle previsioni contenute nell'art. 5.5 cap.III del DM n. 127/2004, secondo cui per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

Nella prospettazione della parte ricorrente la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere "indeterminabile" il valore della attività prestata, invece esattamente individuabile, a suo dire, con l'esame della domanda e della documentazione in atti allegata.

Il motivo è inammissibile. Lasciando in disparte la natura e coerenza del vizio denunciato con il contenuto della censura proposta, deve comunque osservarsi, in ragione del principio della ragione più liquida, che il motivo è privo della necessaria specificazione. Parte ricorrente, invero, richiama il concetto di determinabilità del valore dell'attività e pone a fondamento dell'assunto il riferimento al pregresso accertamento compiuto dal giudice del primo grado, non utile, trattandosi di sentenza travolta dalla decisione della corte di appello, e, dunque, facendo riferimento a documenti non precisamente indicati e pertanto non esaminabili da questa Corte al fine della verifica richiesta.

3)- Con la terza censura è dedotto l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.), con riferimento alla omessa considerazione di altri e diversi contratti curati dal [REDACTED]

Anche tale motivo deve essere dichiarato inammissibile poiché denuncia l'omessa considerazione di fatto storico decisivo per il giudizio facendo invece riferimento ad elementi fattuali (altri e diversi contratti o attività) comunque considerati complessivamente dal giudice d'appello e dunque attinenti ad una valutazione di merito. Deve a riguardo rammentarsi che il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 co.1 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia



idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n.23238/2017).

Nel caso in esame il motivo, come detto, assume soltanto una limitata considerazione dell'attività svolta dall'avvocato [REDACTED] ai fini del calcolo del dovuto, in contrapposizione alla valutazione complessiva, espressione di valutazione di merito, compiuta dalla corte territoriale.

4). Con il quarto motivo è denunciata la statuizione sulla liquidazione delle spese del giudizio. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo del ricorso e dal rinvio alla corte territoriale che dovrà rideterminare le spese all'esito della nuova valutazione.

In conclusione, deve accogliersi il primo motivo del ricorso e dichiararsi inammissibili il secondo ed il terzo, assorbito il quarto motivo. Deve cassarsi la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinviarsi la causa alla corte di appello di Palermo, diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo, assorbito il quarto motivo. Cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia la causa alla corte di appello di Palermo, diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti di minore età ai sensi dell'art.52 del d.lgs n. 196/2003.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2024.

La Presidente
Lucia Esposito

